

Sentenza: 23 marzo 2012, n. 67

Materia: Elezioni

Limiti violati: Artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: Tribunale di Palermo, I sez. civ.

Oggetto: legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica).

Esito: Illegittimità costituzionale *in parte qua* legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica).

Estensore nota: Paola Garro

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale torna ad occuparsi delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità precisando che le Regioni a statuto speciale, anche se dotate di competenza legislativa esclusiva in materia elettorale, per la disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, non possono sottrarsi, se non laddove ricorrano «condizioni peculiari locali», all'applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004; di conseguenza, dichiara illegittime alcune disposizioni regionali siciliane che non prevedono l'incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti con la carica di deputato dell'Assemblea regionale (ARS).

La decisione origina da un ricorso promosso dal Tribunale di Palermo che, con due ordinanze di identico tenore, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. – questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i

consiglieri comunali, provinciali e di quartiere) così come successivamente modificata ed attualmente vigente, nel combinato disposto, con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica) nella parte in cui non prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale. Secondo il rimettente, nella fattispecie non può trovare applicazione diretta la sentenza n. 143 del 2010, con la quale la Corte aveva dichiarato l'incostituzionalità della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana) come modificata dalla legge regionale siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali) nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a ventimila abitanti, ritenendo tale pronuncia circoscritta alle situazioni di incompatibilità alla carica di deputato regionale: invero, il principio di "stretta interpretazione" che caratterizza la materia elettorale escluderebbe l'equiparazione della causa di incompatibilità alla carica di deputato regionale alle cause di incompatibilità alla carica di sindaco o assessore comunale, anche in presenza della medesima fattispecie sottostante. In altre parole, il Tribunale ritiene che, a fronte di cause di incompatibilità che presentano la medesima *ratio*, mentre la sopravvenuta nomina alla carica di sindaco o di assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, sostanzia un'ipotesi di incompatibilità alla carica di deputato regionale, tale conseguenza non sussiste per la carica di sindaco o di assessore comunale che può essere ricoperta, alla stregua della legislazione vigente interpretata *stricto sensu*, da chi sia deputato regionale. Secondo il Tribunale, la Regione siciliana, pur nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria, tuttavia non può sottrarsi, se non ove ricorrano «condizioni peculiari locali», all'applicazione dei principi enunciati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), che sono espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost., tra i quali, appunto, la previsione del parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute. Inoltre, la questione rimessa al giudizio della Consulta è rilevante poiché le situazioni di incompatibilità *de quibus* trovano la loro espressa regolamentazione negli articoli 10 e 11 della censurata legge regionale n. 31 del 1986, nonché nell'art. 12 della legge regionale n. 7 del 1992, posto che, stante la potestà legislativa esclusiva regionale in materia di ordinamento degli enti locali (*ex art. 14 dello Statuto siciliano*), non sono applicabili le specifiche previsioni di incompatibilità di cui agli artt. 65 e 68 del d.lgs. 267/2000, recante il testo unico degli enti locali.

Per la Corte la questione è fondata. Nella sentenza n. 143 del 2010 – muovendo dalla premessa che, in materia elettorale, la potestà legislativa della Regione siciliana differisce da quella delle regioni ordinarie, dal momento che essa è titolare di potestà legislativa di tipo primario (che non incontra limiti eguali a quelli che, ai sensi dell'art. 122 Cost., si impongono alle regioni a statuto ordinario), la quale però deve svolgersi in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto - era stato ribadito che l'esercizio del potere legislativo anche da parte delle regioni a statuto speciale in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall'art. 51 Cost., che svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità *ex art. 2 Cost.*. Pertanto, la Regione non può sottrarsi, se non laddove ricorrano «condizioni peculiari locali», all'applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004, che sono espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. In applicazione di tali principi – nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951, in materia di elezione

dei deputati alla Assemblea regionale siciliana, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti – la lacuna normativa di cui soffriva la legge allora censurata (in assenza di «condizioni peculiari locali») è stata ritenuta conseguentemente non conforme al vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità; vincolo che l'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 165 del 2004, stabilisce debba applicarsi qualora ricorrano casi di conflitto fra le funzioni dei consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni delle Regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva (art. 3, comma 1, lettera a), l. 165/2004). Da ciò la necessità che il medesimo vincolo (che si sostanzia in un parallelismo tra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità verificatesi dopo l'elezione) sia assicurato allorquando, in assenza di specifiche e comprovabili peculiarità, si assuma che il cumulo tra gli uffici elettivi sia suscettibile di compromettere il libero espletamento della carica o comunque i principi tutelati dall'art. 97 Cost., dovendosi ritenere che il congiunto esercizio delle cariche in questione sia in linea di massima da escludere. La sussistenza di un'identica situazione di incompatibilità derivante dal cumulo tra la carica di deputato regionale e quella di sindaco o assessore di un comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti – in assenza di una peculiare ragione idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione – comporta la declaratoria di illegittimità costituzionale della mancata specifica previsione di tale incompatibilità nelle leggi regionali censurate. Per tali motivi, la legge regionale siciliana n. 31 del 1986, in combinato disposto con la legge regionale siciliana n. 7 del 1992, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale, vanno dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.